

6606

Tribunale di Roma
6606
3678 Cronologica
115
2015

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda civile

Il Giudice, Alfredo Matteo Sacco, ha pronunciato la seguente
sentenza

sulla causa in grado di appello RGC 2013 vertente

fra

, domiciliato in Roma, via Tommaso Campanella, 41/G presso
l'avvocato Laila Perciballi, ritualmente officiata

appellante

e

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro-tempore,
domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21 presso l'avvocato
, ritualmente officiato

appellata

appello avverso sentenza del Giudice di Pace

conclusioni come da atti e verbali processuali
in decisione nell'udienza del 20 novembre 2014 con i termini di legge

fatto e diritto

ha proposto appello avverso la sentenza 51972 depositata il 12
giugno 2013 dal Giudice di Pace di Roma articolando plurime censure ma
essenzialmente lamentando l'erroneità, in diritto, della decisione per non essere stato
correttamente valutato e considerato l'ambito applicativo dell'articolo 12 del d. lgs.
114 del 1998.



Roma Capitale (già Comune di Roma) si è costituita con articolate difese insistendo per la conferma della sentenza gravata.

Non occorrendo rinnovare o integrare l'istruttoria, nell'udienza del 20 novembre 2014 sono state precisate le conclusioni.

L'appello è risultato fondato e va accolto.

La vicenda origina dall'accertata apertura al pubblico, nella giornata del 15 agosto 2003, dell'esercizio commerciale gestito dall'appellante e nella conseguente emissione della determinazione dirigenziale (ordinanza-ingiunzione) protocollo del 10 luglio 2008.

L'Amministrazione nel contestare e sanzionare, ai sensi degli articoli 11 e 22 del d. lgs. 114 del 1998, la condotta di ha ritenuto che la deroga in tema di giorni e orari di apertura al pubblico delle imprese commerciali si potesse esercitare esclusivamente nei limiti dell'articolo 11 del richiamato testo normativo ovvero dell'ordinanza sindacale, emanata in sua attuazione, il 10 del 5 marzo 2002.

Al contrario l'appellante sostiene che la previsione contenuta nell'articolo 12 del d. lgs. 114 del 1998 sia chiara nell'attribuire al commerciante la piena facoltà di derogare le eventuali discipline restrittive poste in tema di giorni e orari di apertura delle strutture di vendita al pubblico.

Erroneamente il primo giudice ha fatto propria l'interpretazione proposta dall'Amministrazione appellata.

Invero gli articoli 11 e 12 del d. lgs. 114 del 1998 disciplinano il tempo (giorni e orari) di apertura al pubblico degli esercizi commerciali distinguendo due categorie di comuni.

L'articolo 11 del d. lgs. 114 del 1998 regola, in via generale, il regime di apertura rimettendo al Sindaco uno specifico potere ordinatorio, temperato dalla necessità di ascolto delle organizzazioni di categoria.

Al contrario l'articolo 12 del d. lgs. 114 del 1998 prevede che per i *"comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte gli esercenti, determinano*

liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, (chiusura festiva)".

La chiarezza del dettato normativo non consente incertezze risultando evidente che nelle zone turistiche e nelle città d'arte è il singolo operatore commerciale a determinare liberamente i tempi di apertura del proprio esercizio.

Pertanto è assolutamente pacifico che Roma sia da intendersi località turistica e città d'arte ai sensi di legge.

Il solo fatto che la condotta contestata all'appellante sia autorizzata da una legge dello Stato (d. lgs. 114 del 1998) emessa per dare attuazione ai principi costituzionali ed europei in tema di libertà d'impresa e libera concorrenza è sufficiente a determinare l'invalidità dell'opposto provvedimento sanzionatorio emesso in forza di una contraria ordinanza sindacale.

Ordinanza sindacale che in ogni caso non può trovare applicazione nella vicenda in esame stante il limite desumibile dal combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell'allegato E della legge 2248 del 1865.

In conseguenza accogliendo l'appello e riformando integralmente la gravata sentenza deve essere disposto l'annullamento della, originariamente, opposta determinazione dirigenziale (ordinanza-ingiunzione) protocollo del 10 luglio 2008.

L'esaminato motivo di gravame è risultato fondato e dirimente e tanto esime da ogni altra valutazione e considerazione nel rito e nel merito.

Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

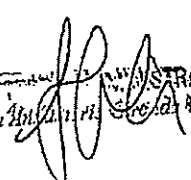
pqm

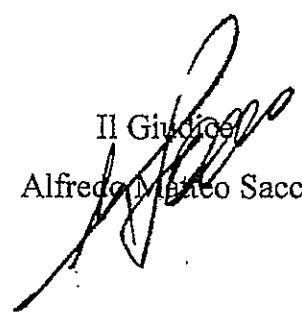
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello e riformando integralmente la sentenza gravata
- annulla l' originariamente opposta determinazione dirigenziale (ordinanza-
ingiunzione) protocollo del 10 luglio 2008;
- 2) condanna l'appellata Roma Capitale (già Comune di Roma) a pagare
immediatamente in favore dell'appellante le spese
processuali dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi euro 1.600,00 (di
cui euro 100,00 per esborsi) oltre oneri previdenziali e tributari come per legge;
- 3) distrae le somme liquidate sub 2) in favore dell'avvocato Laila Perciballi,
dichiaratasi antistataria.

Roma, 19 marzo 2015

scaduti i termini di legge

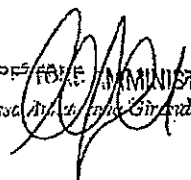

UFFICIO AMMINISTRATIVO
dell'Ass. Anziani di Roma Capitale
Girarda Veraldi


Il Giudice
Alfredo Matteo Sacco

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



23/3/15


UFFICIO AMMINISTRATIVO
dell'Ass. Anziani di Roma Capitale
Girarda Veraldi